



CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA

**per l'affidamento tramite accordo quadro della
fornitura di arredi, suddiviso in quattro lotti:**

- LOTTO 1 - armadi in legno (fornitura e posa in opera)**
- LOTTO 2 - armadi in metallo (fornitura)**
- LOTTO 3 - arredi per ufficio (fornitura)**
- LOTTO 4 - scaffalature in metallo (fornitura)**

Per le sedi degli uffici di competenza della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022, del Ministero della Transizione Ecologica, "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni*".

CUP F43G26000020002 - CUI F80003690221202600001

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
Art. 1 – Oggetto, importo e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	5
Art. 3 – Utilizzo dell'Accordo Quadro.....	6
Art. 3 bis – Negozio elettronico.....	7
Art. 3 ter – Modalità di emissione degli Ordinativi di Fornitura.....	7
Art. 4 – Obblighi generali a carico dell'Operatore Economico.....	8
Art. 4 bis – Obblighi specifici a carico dell'Operatore Economico.....	10
Art. 5 – Norme che regolano l'Accordo Quadro e criteri interpretativi.....	11
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	12
Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura.....	12
Art. 8 – Flessibilità dei quantitativi e costi manodopera.....	13
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi con riferimento alla durata dell'Accordo Quadro....	13
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	14
Art. 10 – Responsabile della fornitura e Responsabile Tecnico/Amministrativo.....	14
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....	14
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.....	15
Art. 12 – Modifica dell'Accordo Quadro durante il periodo di validità.....	15
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	15
Art. 13-bis Anticipazione del prezzo.....	17
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto e reclami.....	17
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico.....	17
Art. 16 – Divieto di cessione Accordo quadro e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	17
Art. 17 – Subappalto.....	17
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	17
Art. 19 - Condizioni Economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	18
Art. 20 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati.....	19
Art. 21 – Clausole sociali ulteriori.....	19
Art. 22 – Sicurezza.....	21
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore Economico.....	21
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	21
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	21
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	22
Art. 27 – Penali.....	23
Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore.....	24
Art. 27 ter – Contestazione dell'inadempimento e applicazione delle penali.....	25
Art. 28 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di Fornitura.....	25
Art. 29 – Recesso.....	26
Art. 30 – Definizione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale.....	26
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	26
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	27
Art. 33 – Spese contrattuali.....	28
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	28
Art. 35 – Norma di chiusura.....	29



DEFINIZIONI

Nell'Accordo Quadro, nel presente Capitolato Amministrativo, nel Capitolato Tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Accordo Quadro: l'Accordo Quadro stipulato tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'Operatore Economico, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Amministrazione Contraente: la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Committente: la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Contracta: la Piattaforma Digitale utilizzata per gli acquisti della Pubblica Amministrazione;

Ordinativo di Fornitura: il documento con cui l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di avvalersi dell'Accordo Quadro, impegnando l'Operatore Economico all'esecuzione delle prestazioni richieste. L'ordinativo definisce il dettaglio della fornitura, i termini di consegna e il relativo impegno di spesa, entro i limiti dei massimali previsti dall'Accordo Quadro stesso;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Trentino Digitale S.p.A.;

Importo Massimo Contrattuale: l'importo complessivo (espresso in euro ed al netto degli oneri fiscali) offerto dall'aggiudicatario come risultante dall'offerta economica;

Offerta economica: il documento allegato all'Accordo Quadro, formulato dall'Operatore Economico in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Operatore Economico: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

Parte/Parti: la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol o l'Operatore Economico, congiuntamente definiti anche le "Parti";

Responsabile della Fornitura: il soggetto individuato dall'Operatore Economico incaricato di coordinare le attività ed i servizi connessi previsti in Accordo Quadro;

Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche dell'Amministrazione Contraente, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di fornitura.

Art. 1 – Oggetto, importo e finalità dell'appalto

1. L'Appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi tramite Accordo Quadro con un operatore economico, nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 'Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni', pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2022, secondo le modalità e condizioni specificate nel presente documento, nel Capitolato Tecnico ed in tutta la documentazione riguardante l'Accordo Quadro.



2. Le prestazioni oggetto d'appalto meglio descritte nel Capitolato Tecnico riflettono la volontà dell'Amministrazione Contraente di preservare il decoro istituzionale e l'ordine logistico dei locali dell'Ente, rendendoli idonei allo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto degli standard di qualità e fruibilità richiesti per le sedi pubbliche, in forza del principio della sicurezza dei luoghi di lavoro, dettato dall'art. 2087 c.c. e nel rispetto della normativa sulla sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008.
3. La disciplina dell'affidamento e dell'esecuzione dell'Accordo Quadro prevista dalla documentazione di gara avviene nel rispetto dell'art. 2 comma 1 della L.P. 2/2016 "*Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici*" e del titolo I "I principi generali" del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023.
4. L'appalto è suddiviso in 4 (quattro) lotti, al fine di agevolare l'accesso al mercato delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese sui sensi degli artt. 1 e 7 della L.P. n. 2/20216:

lotto 1 - armadi in legno (fornitura e posa)

Descrizione beni	CPV	P (Principale)	Importo
		S (Secondaria)	
Armadi in legno per uffici	CPV 39122100-4 (armadi)	P	398.850,00
Top di raccordo per armadi	CPV 39141100-3 (armadi e scaffali)	S	20.000,00
Piani di appoggio	CPV 39141100-3 (armadi e scaffali)	S	20.000,00
Importo complessivo a base di gara esclusi oneri sicurezza			438.850,00

lotto 2 - armadi in metallo (fornitura)

Descrizione beni	CPV	P (Principale)	Importo
		S (Secondaria)	
Armadi in metallo per uffici	CPV 39122100-4 (armadi)	P	112.100,00
Importo complessivo a base di gara esclusi oneri sicurezza			112.100,00

lotto 3 - arredi per uffici (fornitura)

Descrizione beni	CPV	P (Principale)	Importo
		S (Secondaria)	
Armadi in legno	CPV 39122100-4 (armadi)	P	256.700,00

Scrivanie in legno	CPV 39121100-7 (scrivanie)	P	160.100,00
Cassettiere	CPV 39143122-7	P	35.200,00
Importo complessivo a base di gara esclusi oneri sicurezza			452.000,00

- lotto 4 - scaffalature in metallo (fornitura)

Descrizione beni	CPV	P (Principale) S (Secondaria)	Importo
Scaffalature in metallo	CPV 39151100-6	P	232.200,00
Importo complessivo a base di gara esclusi oneri sicurezza			232.200,00

5. Tale procedura rientra nella programmazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, identificata dal CUI F80003690221202600001.
6. L'Accordo Quadro sarà eseguito secondo i termini e le condizioni in esso stabiliti, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023.
7. L'importo complessivo dell'appalto è di € 1.235.150,00 IVA esclusa, oltre a € 960,00 di oneri per la sicurezza stimati, per un totale complessivo posto a base d'asta di € 1.236.110,00.
8. Il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni e della revisione dei prezzi, è di € 1.668.748,50 IVA esclusa.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura sarà eseguita presso le sedi degli Uffici della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché presso le ulteriori sedi per le quali l'Ente è competente alla fornitura, come specificato nel Capitolato Tecnico, ubicate sul territorio regionale.
2. Il dettaglio degli articoli, la descrizione della fornitura, le quantità e le modalità di esecuzione dell'Accordo Quadro sono descritti nel Capitolato Tecnico e nei rispettivi allegati, a cui si rinvia.
3. Le quantità complessive sono da considerarsi indicative e non vincolanti, fermo quanto specificatamente indicato per il lotto 1 nell'art. 3 qui di seguito, ove sono indicate le quantità di beni che saranno oggetto di acquisto certo. Nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione può richiedere, per ogni articolo, in sede di stipula degli Ordinativi di Fornitura, quantità superiori o inferiori secondo le esigenze che matureranno in corso di contratto, nel rispetto del valore massimo dell'Accordo Quadro e senza che ciò comporti modifiche sostanziali tali da alterare la natura generale dello stesso.

4. La Regione si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di acquisto così come indicato all'art. 12 del presente Capitolato.
5. La fornitura oggetto del presente appalto deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato Amministrativo, del Capitolato Tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara e l'offerta economica.

Art. 3 – Utilizzo dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro è efficace e può essere utilizzato a partire dalla data di attivazione dello stesso indicata dal successivo art. 7, comma 1.
2. Con la stipula dell'Accordo Quadro. l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Contraente a garantire l'esecuzione della fornitura e posa in opera nella misura richiesta dalla Amministrazione Contraente medesima tramite gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.
3. L'Accordo Quadro prevede una **quota di prestazione garantita, certa e definita**, da attivarsi contestualmente alla stipula del medesimo, mediante il primo Ordinativo di Fornitura, come di seguito descritta e quantificata, riferita al solo LOTTO 1:

Tabella quantità certa e garantita Lotto 1

ID Prod	Denominazione	Dimensioni	QUANTITA' GARANTITA armadi (quantità) top (metri)	Prezzo unitario a base d'asta (iva esclusa) Euro [P]	Totale a base d'asta (iva esclusa) Euro [Q]*[P]
1.1.2	Armadio di legno con 2 ante cieche, 1 ripiano	90*45*80	18	475,00	8.550,00
1.1.8	Armadio di legno con 2 ante cieche, 2 ripiani	90*45*120	8	700,00	5.600,00
1.1.10	Armadio di legno senza ante, 2 ripiani	100*45*120	11	600,00	6,600,00
1.1.15	Armadio di legno con 2 ante cieche, 6 ripiani	90*45*260	55	1.300,00	71.500,00
1.1.21	Armadio di legno con 1 anta cieca, 6 ripiani	45*45*260	17	950,00	16.150,00
1.1.23	Fornitura e posa Top di raccordo per armadi	profondità 45	105	100,00	10.500,00
1.1.24	Fornitura e posa piani di appoggio portata minima 200 kg a m, comprensivi di struttura in metallo	profondità 70	45	200,00	9.000,00
				Tot. fornitura certa - IVA esclusa	127.900,00

4. In generale, fino al valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, la Amministrazione

Contraente si riserva la facoltà di procedere agli affidamenti mediante Ordinativi di Fornitura, in relazione alle proprie effettive necessità e disponibilità di bilancio. Resta inteso che tale facoltà non costituisce alcun obbligo di ordinativo minimo, né conferisce all'Operatore Economico diritti di esclusiva o pretese di indennizzo per le prestazioni non attivate, fatto salvo quanto sopra esposto nella "Tabella quantità certa e garantita Lotto 1" .

5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008, il DUVRI, quale documento dinamico suscettibile di adattamenti e integrazioni in sede di esecuzione del contratto, sarà redatto dalla Amministrazione Contraente prima della stipula di ciascun Ordinativo di Fornitura, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, ovvero in presenza di effettivi rischi da interferenza. In assenza di interferenze, l'Amministrazione darà atto nell'Ordinativo di Fornitura che i costi della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero.

Art. 3 bis – Negozio elettronico

1. L'Operatore Economico riceve la notifica, attraverso la specifica funzione della piattaforma Contracta (sezione "Affidamenti diretti su Accordo Quadro" – "Affidamento diretto senza negoziazione") del CIG derivato rispetto al CIG "padre" dell'Accordo Quadro.
2. L'Operatore Economico è tenuto al costante monitoraggio della progressiva erosione delle quantità massimali dell'Accordo quadro.
3. L'Operatore Economico deve mettere a disposizione della Amministrazione Contraente, dalla data di decorrenza dell'Accordo Quadro, un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - operatività degli ordinativi di fornitura;
 - richieste di chiarimento sulle modalità della fornitura;
 - informazioni circa l'Accordo Quadro;
 - chiarimenti sulle modalità di ordine;
 - informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
 - richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Art. 3 ter – Modalità di emissione degli Ordinativi di Fornitura

1. L'affidamento dei singoli Ordinativi di Fornitura avverrà sulla base di decisione a contrarre motivata della Amministrazione in relazione alle specifiche esigenze funzionali e organizzative che matureranno durante il periodo di vigenza.
2. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico firmato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia e come meglio specificato al comma 4, da parte della Amministrazione Contraente e registrato in piattaforma elettronica Contracta nella sezione di cui al precedente art. 3 bis, co. 1.

3. L'Ordinativo di Fornitura sarà inviato via PEC all'indirizzo indicato di Posta Elettronica certificata indicata all'uopo dall'Operatore Economico e si intende perfezionato nel momento in cui l'Amministrazione riceve tramite PEC il documento vistato e restituito sottoscritto digitalmente dall'Operatore Economico.
4. **L'Ordinativo di Fornitura** emesso dalla Amministrazione, per il tramite dell'Ufficio Appalti contratti ed economato o per il tramite dell'Ufficio Tecnico e manutenzioni (i.e. soggetti legittimati) indica in particolare: descrizione dettagliata degli arredi richiesti, quantitativi, termini di consegna, luogo di posa in opera e importo contrattuale specifico. L'Operatore Economico aggiudicatario è **obbligato ad accettare** tutti gli Ordinativi emessi entro il valore massimo dell'Accordo Quadro, alle condizioni tutte offerte in sede di gara.
5. Qualora l'Ordinativo di Fornitura risulti incompleto in una delle sue parti essenziali oppure sia stato trasmesso da un soggetto non legittimato, esso è da considerarsi privo di validità e l'Operatore Economico vi dà esecuzione. In tali casi, l'Operatore Economico è comunque tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell'Ordinativo. L'Amministrazione potrà quindi procedere all'emissione di un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le modalità sopra indicate e, qualora il precedente sia stato emesso da un soggetto non legittimato, valutare se procedere o meno a una nuova emissione da parte dei soggetti legittimati dandone opportuna comunicazione all'Operatore economico.
6. L'Operatore Economico prende atto - rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo - che l'Amministrazione contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, l'Operatore Economico è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste.
7. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'Operatore Economico deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Art. 4 – Obblighi generali a carico dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6 del presente Capitolato.
2. La stipulazione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura da parte dell'Operatore Economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte

dell'Operatore Economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

4. In particolare, l'Operatore Economico è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto anche in termini prestazionali dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.
5. L'Operatore Economico si obbliga a osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
6. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Accordo Quadro, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, viaggio, permessi comunali legati alle consegne e per la manodopera prevista per la posa in opera, ferme le indicazioni recate dal precedente art. 3, co. 5 in tema di oneri interferenziali.
7. L'Operatore Economico si impegna ad avvalersi di personale specializzato. Detto personale può accedere agli Uffici della Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere dell'Operatore Economico stesso verificare preventivamente tali procedure e fermo restando quanto specificato agli art. 5 (Luoghi di consegna) e 6 (Modalità di consegna ed esecuzione del contratto) del Capitolato Tecnico.
8. L'Operatore Economico inoltre si impegna espressamente a:
 - a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, materiale e personale necessari per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b. rispettare, per quanto applicabili, le norme UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione delle qualità della propria fornitura;
 - c. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - d. predisporre la reportistica necessaria a monitorare la fornitura e posa in opera degli arredi ordinati con ogni singolo Ordinativo di Fornitura;
 - e. osservare, nell'adempimento della propria prestazione, tutte le indicazioni operative e di controllo fornite dalla Amministrazione Contraente;
 - f. comunicare tempestivamente alla Amministrazione Contraente le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché degli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, indicando



- analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;
- g. non opporre alla Amministrazione Contraente qualsivoglia eccezione, contestazione o pretesa relativa alla fornitura oggetto del presente Accordo Quadro e dei conseguenti Ordinativi di Fornitura;
 - h. dare immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura.
9. L'Operatore Economico prende atto e accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro devono essere prestate con continuità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito. L'Operatore Economico non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Amministrazione Contraente, assumendosene ogni relativa alea.
10. L'Operatore Economico si obbliga a consentire alla Amministrazione Contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 4 bis – Obblighi specifici a carico dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nel Disciplinare di gara.
2. In particolare, l'Operatore Economico è tenuto:
 - a. a garantire l'erogazione della fornitura nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente in conformità ai singoli Ordinativi di fornitura e nel rispetto del Capitolato Tecnico;
 - b. a dare avvio all'esecuzione della fornitura, secondo il programma stabilito;
 - c. ad eseguire la fornitura conformemente a quanto dichiarato in sede di gara e nell'Offerta economica, che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;
 - d. a nominare il Responsabile della fornitura come indicato all'art. 10 del presente disciplinare (Responsabile della fornitura e Responsabile Tecnico) all'art. 11 (Referenti) del Capitolato Tecnico;
 - e. a non sospendere l'erogazione della fornitura in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazioni Contraente;



- f. a concorrere utilmente nel monitoraggio dell'esaurimento dell'Importo massimo contrattuale, segnalando al Direttore dell'Esecuzione (DEC) dell'Accordo Quadro, con specifica comunicazione, lo scenario previsionale di esaurimento, in ogni caso almeno 3 (tre) mesi prima per consentire alla Amministrazione di eseguire le proprie strategie di approvvigionamento;
 - g. a predisporre e trasmettere alla Amministrazione Contraente, con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa alla fornitura oggetto di ogni Ordinativo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Art. 5 – Norme che regolano l'Accordo Quadro e criteri interpretativi

1. L'Accordo Quadro è regolato dai principi in esso contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nell'Accordo Quadro stesso.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono regolati in particolare da:
 - a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b. il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - e. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - f. la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la



repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- g. il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - h. le norme del codice civile;
 - i. il DECRETO 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione ecologica recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni”.
3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile anche in caso di contrasto tra le clausole.
- 3 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando.
4. Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo Quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni dell'Accordo Quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'Accordo Quadro conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
5. Le disposizioni dell'Accordo Quadro devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato. █

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:



- a. il presente Capitolato Amministrativo, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati redatti dalla Amministrazione contraente;
 - a. bis) la documentazione tecnica inerente al costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 e l'articolo 4 bis dell'Allegato I.7 del codice dei contratti D.lgs. n. 36/2023;
 - b. l'offerta economica dell'Operatore Economico;
 - c. in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - d. in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata.
3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati nelle medesime modalità.

Art. 7 – Durata dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura

1. L'Accordo Quadro, specifico per ciascun lotto, ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di n. 48 (quarantotto) mesi – c.d. finestra temporale per l'emissione di Ordinativi di Fornitura -, salvo l'esaurimento dell'Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi della disciplina contrattuale e di legge. E' salva la facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente di recedere unilateralmente dal medesimo ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 29 (Recesso). Resta inteso che alla scadenza dei quarantotto mesi l'Accordo mantiene la propria efficacia precettiva rispetto ad Ordinativi di Fornitura eventualmente in corso alla data.
2. I singoli Ordinativi di Fornitura sono ad esecuzione istantanea, nel rispetto dei livelli di servizio previsti per la consegna a regola d'arte dei beni indicati nel medesimo Ordinativo di fornitura.
3. La fornitura per iniziative ordinarie deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni contenute nell'art. 6.2 comma 1 del Capitolato Tecnico.
4. La fornitura per iniziative progettuali che possono riguardare ambiti complessivi (ad es. interi piani o ala di edifici), deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni contenute nell'art. 6.2 comma 2 del Capitolato Tecnico.

Art. 8 – Flessibilità dei quantitativi e costi manodopera

1. I quantitativi indicati al precedente art. 2 non sono vincolanti fatto salvo quanto indicato al precedente art. 3 per quanto riguarda il Lotto 1.
2. L'Amministrazione contraente potrà richiedere beni le cui quantità risultino esaurite solo qualora sussista ancora disponibilità di altri beni, le cui quantità non siano state completamente utilizzate, procedendo a una compensazione sull'importo contrattuale, che rimane pertanto invariato. Le relative modalità saranno proposte e concordate con il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo quadro.
3. Fuori dal caso di cui al precedente comma 2 e dell'eventuale ricorso al quinto

d'obbligo, il contratto di appalto può essere modificato a norma del successivo art. 12. presente Capitolato.

4. L'importo a base di gara comprende i seguenti costi della manodopera, stimati dalla Amministrazione Contraente a norma dell'art. 41 comma 13 e 14 e l'articolo 4 bis dell'Allegato I.7 del codice dei contratti D.lgs. n. 36/2023 per il solo lotto 1 in € 69.600,00.

Trovano applicazione le disposizioni Economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro CCNL per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi con riferimento alla durata dell'Accordo Quadro

1. Considerato che il presente Accordo Quadro ha durata di 48 (quarantotto mesi) e che i singoli Ordinativi di Fornitura, sebbene ad esecuzione istantanea, si collocano all'interno di tale arco temporale, la revisione dei prezzi opera con riferimento alla durata complessiva dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo delle prestazioni superiore al 5% (cinque per cento), i prezzi offerti sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, da applicarsi alle prestazioni rese dal primo giorno del mese successivo all'aggiornamento. In tal senso il predetto valore del 5% costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.
3. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 2, si utilizza l'indice ISTAT Fabbricazione di mobili – Prezzi alla produzione dell'industria, mercato di riferimento interno, decorsi 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
4. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese in cui è intervenuta l'aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale. L'indice di riferimento "finale" è quello più recente alla data della verifica periodica.
5. La Amministrazione Contraente monitora l'andamento dell'indice/degli indici di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Amministrazione Contraente anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.
6. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.
7. La Amministrazione Contraente comunica via PEC all'Operatore Economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al RUP.
2. Per le ulteriori disposizioni e adempimenti relativi alla Direzione dell'esecuzione, si rimanda all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

Art. 10 – Responsabile della fornitura e Responsabile Tecnico/Amministrativo

1. L'Operatore Economico nomina un Responsabile della fornitura come indicato all'art. 11 del Capitolato Tecnico.
2. Inoltre, l'Operatore Economico dovrà nominare un Responsabile Tecnico/Amministrativo della fornitura che avrà il compito di supportare la Amministrazione Contraente negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati alla Amministrazione Contraente prima della stipula dell'Accordo Quadro. Qualora l'Operatore Economico dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico/Amministrativo della fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Amministrazione Contraente.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la parte di esecuzione del contratto, si rimanda agli articoli da 4 a 11 del Capitolato Tecnico.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro

1. Per la disciplina della sospensione dell'Accordo Quadro si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica dell'Accordo Quadro durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche dell'Accordo Quadro si applica l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. I corrispettivi indicati nell'Accordo Quadro si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinatori di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
2. I corrispettivi contrattuali applicati sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. Entro il suddetto termine l'Amministrazione Contraente rilascia il nulla osta all'emissione della fattura da parte dell'Operatore Economico.
5. L'Amministrazione Contraente provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della ridetta fattura.
6. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, riportando il codice CIG derivato, il codice CUP, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente comunicato all'Operatore Economico con l'Ordinativo di fornitura.
7. Ai fini del pagamento trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. 2/2016 in materia di correttezza retributiva e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
8. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico impiegato nell'esecuzione dell' Accordo Quadro, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
10. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Amministrazione Contraente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
11. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 10, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore Economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Amministrazione Contraente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore Economico.



12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di prestazione indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Amministrazione Contraente mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Amministrazione Contraente procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo all'Accordo Quadro, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Amministrazione Contraente nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore Economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
13. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dare attuazione alle indicazioni in tema di modalità di pagamento e fatturazione del compenso.
14. In particolare, l'Operatore Economico dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di prestazione. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte dell'Operatore Economico e al pagamento delle fatture da parte della Amministrazione Contraente. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica.

Art. 13-bis Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile applicare l'istituto dell'anticipazione del prezzo.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto e reclami

1. In relazione ai controlli sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura si rinvia agli articoli del Capitolato Tecnico da 4 a 11.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore Economico, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) n.2 del D.Lgs. 36/2023, la Amministrazione

Contraente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione Accordo quadro e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Amministrazione Contraente, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Amministrazione Contraente qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Amministrazione Contraente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore Economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Amministrazione Contraente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, non è ammesso il subappalto, in qualsiasi forma, in ragione della suddivisione in lotti dell'appalto e conseguente apertura al mercato delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore Economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni Economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto d'appalto spettano condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale e dell'eventuale Contratto Integrativo Provinciale, stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato in via prevalente sul territorio provinciale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, individuato quale contratto di riferimento. Le medesime condizioni sono garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026 il contratto di riferimento individuato per le sole prestazioni di posa in opera è il seguente: **"CCNL per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche"**.
3. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo) di riferimento indicato al comma 2 del presente articolo. È consentita l'applicazione di CCNL ed eventuale CCPL, diversi da quello di riferimento, purché si tratti di un contratto di settore e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento. In quest'ultima ipotesi devono essere corrisposte durante l'esecuzione dell'appalto, se dovute, le condizioni economiche minime (c.d. indennità di appalto) e garantite, se dovute, le condizioni normative minime previste dalla deliberazione n. 251 di data 24 febbraio 2026 e di seguito specificate.
4. Le condizioni economiche minime da garantire ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, derivanti dal raffronto tra il contratto di riferimento e il contratto applicato dall'Operatore economico, riguardano le seguenti voci:
 - a) retribuzione tabellare da CCNL e CCPL (importo totale indicato nelle tabelle retributive);
 - b) mensilità aggiuntive previste da CCNL e CCPL;
 - c) eventuali elementi perequativi e/o di garanzia, così denominati e previsti da CCNL o CCPL non già ricompresi nella retribuzione base;
 - d) eventuali elementi/indennità/premi fissi aggiuntivi previsti dal CCNL o CCPL, non già ricompresi nella retribuzione base;
 - e) valorizzazione economica, in misura proporzionale alle prestazioni rese nell'ambito del contratto di appalto, del corrispettivo monte ore derivante da ex festività soppresse, riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e monte ore di permessi individuali retribuiti, previsti dal contratto di riferimento, qualora di miglior favore rispetto al contratto applicato.
5. Le voci di cui al comma 4 concorrono alla definizione della c.d. indennità appalto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima, e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
6. Qualora le suddette condizioni economiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale ed eventuale Provinciale applicato dall'Operatore economico, incrementate con le voci fisse previste dall'eventuale contratto aziendale, siano inferiori alle medesime condizioni previste dal contratto di riferimento



(CCNL ed eventuale CCPL) individuato al comma 2, l'Operatore economico è tenuto a corrispondere, al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'indennità di appalto applicata in misura percentuale – arrotondata per eccesso al secondo decimale – sulla retribuzione complessiva oraria del lavoratore.

7. Tale indennità va indicata separatamente nel cedolino, costituisce parte integrante della retribuzione base, viene corrisposta in proporzione alla prestazione lavorativa svolta nell'appalto e può tener conto di eventuali ulteriori voci retributive riconosciute al lavoratore a carattere continuativo per tutta la durata dell'appalto.
8. Ai fini del calcolo dell'indennità appalto, qualora non vi sia esatta corrispondenza fra le declaratorie previste dal CCNL di settore applicato dall'Operatore economico e dal CCNL di riferimento, l'Operatore economico dovrà considerare, ai fini del calcolo, il livello di inquadramento del CCNL di riferimento più aderente alla mansione da svolgersi. Inoltre, se il contratto di riferimento prevede, a parità di mansioni, più livelli di quello di settore, va considerata la retribuzione del livello superiore del contratto di riferimento.
9. Per le ulteriori condizioni economiche minime, trovano applicazione le prescrizioni come indicate dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026.
10. Si precisa che, in sede di verifica dell'anomalia e comunque laddove un operatore economico esponga in gara un costo della manodopera inferiore a quello indicato negli atti di gara dall'Amministrazione, si procede alla relativa verifica e nel contraddittorio potrà essere richiesto all'operatore economico di produrre la menzionata tabella di calcolo dell'indennità appalto che viene acquisita agli atti di gara e la medesima potrà essere messa a disposizione in sede di controllo sulla correttezza retributiva, nonché in sede di accertamento ispettivo durante l'esecuzione del contratto.

Art. 20 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1. In considerazione della natura e dell'oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché delle specifiche modalità di esecuzione della fornitura che richiedono un'elevata specializzazione tecnica e l'impiego di personale con competenze professionali non compatibili con percorsi di inserimento lavorativo di cui alla legge n. 381/1991, non si applicano le disposizioni previste dall'art. 32, comma 3, della L.P. n. 2/2016.

Art. 21 – Clausole sociali ulteriori

1. In considerazione della natura dell'appalto, avente ad oggetto prevalentemente la fornitura di arredi e della limitata incidenza della manodopera stimata, nonché dell'assenza o marginalità di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante ritiene di non applicare la previsione di legge di cui all'art. 57 comma 2-bis e allegato II.3 del Codice dei contratti, D.Lgs. 36/2023. Resta fermo l'obbligo per l'Operatore Economico di garantire il rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento e pari opportunità nell'esecuzione del contratto, in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023 gli Operatori Economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. L'Operatore Economico, che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla Amministrazione Contraente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'Operatore Economico, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere/alla Consigliera regionale di Parità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a consegnare, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione dell'Accordo Quadro, alla Amministrazione Contraente la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa da parte dell'Operatore Economico anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, al seguente indirizzo: ufficio.disabilita@pec.governo.it.
5. In caso di inadempimento si applicano le seguenti penali:

Inadempimento contestato	Quantificazione penale
1. Mancata o ritardata consegna della relazione di genere o della certificazione/relazione L. 68/99 (entro i termini previsti dai commi 2 e 3).	1. Penale da € 50,00 a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, in base all'entità dell'appalto.
2. Mancato invio della documentazione agli enti esterni previsti (Sindacati,	2. Penale forfettaria di € 500,00 per

Consigliere Parità, Presidenza Consiglio, Ufficio Disabilità).	ogni comunicazione omessa.
3. Inesattezza o incompletezza grave nelle relazioni presentate, tale da impedire la verifica del rispetto delle clausole sociali.	3. Penale pari allo 0,1% dell'importo netto contrattuale per ogni contestazione.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore Economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore Economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore Economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Trentino- Alto Adige/Südtirol e l'Operatore Economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore Economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica il combinato disposto degli articoli 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Amministrazione Contraente.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore Economico.
4. Nel caso di integrazione dell'Accordo Quadro, l'Operatore Economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Amministrazione Contraente deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a. "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Amministrazione Contraente è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede la Amministrazione Contraente".
 - b. "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla Amministrazione Contraente".
 - c. "I rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili".
6. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Amministrazione Contraente" i dati dell'Amministrazione Contraente competente per la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione fornitura", oltre alla descrizione della prestazione oggetto dell'appalto, anche il codice CIG e il CUP.
7. La Amministrazione Contraente non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore Economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Amministrazione Contraente da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da



persone o cose, sia della Amministrazione Contraente, sia dell'Operatore Economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'Operatore Economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. L'Operatore Economico si impegna a stipulare e mantenere operante per tutto il periodo di validità contrattuale dell'Accordo Quadro e di ogni Ordinativo di Fornitura, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura, a beneficio anche della Amministrazione Contraente e dei terzi, in cui venga esplicitamente indicato che la Amministrazione Contraente viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni cagionati a cose e a terzi tanto dell'Operatore Economico quanto della Amministrazione Contraente in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività di fornitura, trasporto, movimentazione, sollevamento e posa in opera degli arredi. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 2.500.000,00. La copertura dovrà altresì comprendere i danni arrecati a locali, impianti e beni preesistenti, nonché prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione contraente.
5. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione Contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Operatore Economico possa arrecare alla Amministrazione Contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Amministrazione Contraente e, pertanto, qualora l'Operatore Economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto, con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. La Amministrazione Contraente è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore Economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera) con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per persona.
7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Amministrazione Contraente prima dell'inizio della fornitura.



Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato e al Capitolato Tecnico sono applicate le seguenti penali:
 - a) Qualora l'Operatore Economico non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio a regola d'arte, si prevede una penale di € 150,00 per ogni episodio imputabile all'Operatore Economico.
 - b) In caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti rispettivamente eccedenti o difformi da quelli richiesti, si applica una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - c) In caso di ritardi degli interventi di riparazione si applica una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - d) Qualora l'Operatore Economico risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni nascenti dall'Offerta Tecnica, la fornitura è rifiutata e si applica la penale di € 500,00 per ogni singola violazione accertata.
2. Nel caso in cui l'Operatore Economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Amministrazione Contraente, la stessa provvede a trattenere, nella prima occasione utile, l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore Economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Amministrazione Contraente può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, la penale è incamerata a titolo di risarcimento, salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.

Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri cumulativamente che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al

momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza professionale specifica (art. 1176, 2° comma, C.C.).

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali;
 - interruzione prolungata delle direttrici di trasporto internazionali, dei sistemi informativi o dell'energia.
2. L'Operatore Economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
 3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore Economico e concludendo approvi a proprio insindacabile giudizio. In conseguenza di ciò può autorizzare una sospensione del contratto ovvero concordare dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
 4. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
 5. Nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile per il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il RUP, in collaborazione con il DEC, può dichiarare l'esonero parziale o totale delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Operatore Economico.
 6. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

Art. 27 ter – Contestazione dell'inadempimento e applicazione delle penali

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite ai precedenti articoli, incluse quelle relative al mancato rispetto delle clausole sociali, devono essere contestati all'Operatore Economico tramite PEC dalla Amministrazione Contraente.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Amministrazione Contraente, l'Operatore Economico deve comunicare, tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, si procede all'applicazione delle penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro o del singolo Ordinativo di Fornitura, la Amministrazione Contraente procede ai sensi dell'articolo relativo alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di Fornitura

1. Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di Fornitura si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e la disciplina specifica recata nel testo dell'Accordo Quadro.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Definizione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la Amministrazione Contraente e l'Operatore Economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).
2. Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Trento nei casi previsti dalla legge.
3. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore Economico, a pena di nullità dell'Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di Fornitura, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'Operatore Economico deve inserire nei contratti stipulati con subcontraenti o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente/fornitore dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di fornitore dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente/fornitore dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol(....)”.

3. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente/fornitore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Amministrazione Contraente verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore Economico ed i subcontraenti/fornitori in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che l'Accordo Quadro e/o gli Ordinativi di Fornitura sono risolti di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore Economico comunica alla Amministrazione Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Amministrazione Contraente deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore Economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il



codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente Accordo Quadro e/o agli Ordinativi di Fornitura rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'Operatore Economico prima della stipula dell'Accordo Quadro e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti/fornitori coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'Operatore Economico, per la sospensione della fornitura.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore Economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Amministrazione Contraente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Operatore Economico inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente/fornitore si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione Contraente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".
3. L'Operatore Economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.



Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore Economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento della Regione reso disponibile nel portale Amministrazione trasparente (link: <https://www.regione.taa.it/content/view/full/10988>) la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Operatore Economico, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'Operatore Economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 1 del Codice di comportamento sopraccitato a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Operatore Economico dichiara di aver preso visione del codice di comportamento (<https://www.regione.taa.it/content/view/full/10988>) sopra richiamato e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore Economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'Operatore Economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'Operatore Economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le



prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

